

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo**

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 316 del 11 APR. 2019**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Oggetto: Convenzione per attività libero professionale presso Casa di Cura Mater Dei (Roma) relativa al Dirigente Medico Dr. Amir Kol.

Estensore Dott.ssa M. Eugenia Fiordeponi

Il Direttore Amministrativo sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n. 20\1994 e ss.mm.ii. , assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, L. 165\2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1, L. n. 241\1990 , come modificato dalla L. n. 15\2005. Il Dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L n.20\1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa M. Eugenia Fiordeponi

Data \_\_\_\_\_

Firma Maria Eugenia Fiordeponi

Il Direttore Amministrativo : Dr.ssa Anna Petti

Data 04.04.2019

Firma Anna Petti

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: \_\_\_\_\_

Autorizzazione: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Dott. ssa Barbara Proietti Firma \_\_\_\_\_

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 04.04.2019

Firma Anna Petti

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 04.04.2019

Firma Vincenzo Rea

## IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che la struttura sanitaria autorizzata non accreditata, Casa di Cura "Mater Dei" S.p.a, con sede in Roma Via Bertoloni, 34-, con racc. r.r. del 10 gennaio 2019, ha richiesto di attivare una convenzione con l'Azienda Sanitaria di Rieti per prestazioni libero professionali, in regime di ricovero ed ambulatoriale, con il Dr. Amir Kol, Direttore della UOC "Cardiologia" presso il Polo Ospedaliero Unificato – Rieti Amatrice;

CONSIDERATO che Il Dr. Amir Kol, Direttore dal 14 gennaio c.a. della UOC di "Cardiologia" presso il Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice, con rapporto di lavoro esclusivo, ha rappresentato la necessità di riprendere l'attività Libero Professionale presso la Struttura Privata autorizzata non accreditata "Mater Dei";

VISTE le tariffe proposte dal Dr. Amir Kol, inviate con email del 21 marzo c.a. per le prestazioni da rendere presso la Casa di Cura "Mater Dei" come riportate nella allegata convenzione;

VISTO l'art. 55 del CCNL 08/06/2000 che individua le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria ed al comma 3 lett. c) prevede la "partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse";

VISTA la Legge 189\2012 che ha apportato modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 che all'articolo 1 ha inserito la lettera: "f-bis) prevedendo "la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività' assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale";

VISTA la legge 120/2007 articolo 1 comma 4 lettera c) come modificato dall' articolo dall'articolo 2 comma 1 lettera e) della legge 189/2012 (ex Decreto Balduzzi) che prevede una ulteriore quota da *trattenere da parte del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale*, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, pari al 5% del compenso dovuto per libera professione dal professionista per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa;

VISTO il DCA U00440 del 18/12/2014 avente ad oggetto "Nuove linee guida regionali sull'attività libero professionale intramuraria" ed in particolare l'art. 18, commi 6,7 ed 8 che espressamente recita: "Le tariffe per prestazioni ambulatoriali e di ricovero devono, pertanto, essere calcolate sulla base dei seguenti parametri:

- onorario del professionista e dell'equipe;
- costo orario per il personale di supporto diretto;
- quota del 5% del fondo di perequazione;
- quota di ristoro dei costi aziendali diretti ed indiretti comprensivo della quota destinata all'eventuale
- remunerazione del personale di collaborazione nelle modalità previste dall'art. 13 delle presenti linee guida;
- imposte e contributi;
- Ulteriore quota del 5% del compenso del libero professionista da vincolare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera dell'accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Di tali costi l'Azienda è tenuta a garantire informativa alle OO.SS.

I tariffari sono definiti dalla Commissione Paritetica con i professionisti delle diverse aree professionali dell'Azienda e quindi, approvati dalla stessa Commissione."

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 3297 del 21 gennaio 2019 l'Azienda al fine di garantire, a tutti i professionisti a rapporto di lavoro esclusivo, l'esercizio dell'attività intramuraria, accertato che al momento, non ha al proprio interno spazi sufficienti per l'attività in parola, ha inoltrato a tutte le Aziende Sanitarie e alle Aziende Ospedaliere della Regione Lazio, richiesta di disponibilità al convenzionamento per reperire spazi idonei, già attrezzati con le relative strumentazioni, allo svolgimento dell'Attività Libero Professionale Intramuraria in regime di D.H e/o di ricovero;
- la richiesta non ha trovato positivo riscontro da parte delle Aziende interpellate ;

VISTO che:

- il vigente Regolamento aziendale sulla Libera Professione, adottato con deliberazione 864/2015, disciplina l'istituto dell' Attività Libero Professionale Intramuraria c.d. "*allargata* " secondo le linee guida della Regione Lazio sull'ALPI di cui al DCA 440\2014 e successivamente riformulate nell'art. 12 comma 4 dal DCA 229/2015;
- al momento, a seguito della pubblicazione sul BUR Lazio n. 9 del 29/01/2019 del Nuovo Atto Aziendale, si sta predisponendo il nuovo Regolamento sulla Libera Professione che andrà a disciplinare in maniera puntuale anche l'Attività Libero Professionale Intramuraria c.d. "*allargata* " in regime di D.H e/o di ricovero, cui l'Azienda intende dare avvio;

PRESO ATTO che in data 21 marzo c.a. è stato presentato al Collegio di Direzione il Nuovo Regolamento sulla Libera Professione;

CONSIDERATO che, accertata la mancanza di spazi adeguati, con nota prot. n.11018 del 27 febbraio 2019, inviata alla Regione Lazio, l'Azienda, salvo determinazioni contrarie della Regione, intende, per quanto sopra, ed in particolare per le esigenze rappresentate dal Dr. Amir Kol, procedere, alla stipula di una Convenzione tra l'Azienda Sanitaria di Rieti e la Casa di Cura Mater Dei S.p.A., con sede legale in Via Antonio Bertoloni, 34 cap. 00197 Roma, secondo lo schema allegato al presente atto;

PRESO ATTO che l'art. 23 del Regolamento sulla Libera Professione vigente, prevede che la prenotazione venga effettuata attraverso un sistema di collegamento via WEB ai server aziendali e comunque con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento;

CONSIDERATO che ad oggi sono in corso iniziative per garantire il rispetto degli obblighi di informatizzazione previsti dalla vigente normativa al fine di superare le criticità tecniche ed operative riscontrate con il sistema RECUP in merito alla gestione della c.d. Attività Libero Professionale Intramuraria "*allargata*";

RITENUTO, per quanto in premessa esposto, procedere alla sottoscrizione della Convenzione, di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **PROPONE**

DI STIPULARE, per le motivazioni espresse in premessa, e salvo determinazioni contrarie della Regione Lazio, apposita Convenzione tra l'Azienda Sanitaria di Rieti e la Struttura Privata autorizzata non accreditata denominata *Casa di Cura Mater Dei S.p.A.*, con sede legale in Via Antonio Bertoloni, 34 cap. 00197 Roma, per prestazioni libero professionali, in regime di ricovero ed ambulatoriale, con il Dr. Amir Kol, Direttore della UOC "*Cardiologia*" presso il Polo Ospedaliero Unificato - Rieti-Amatrice;

DI ATTIVARE la Convenzione, di cui all'allegato che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, con la struttura sanitaria autorizzata non accreditata, Casa di Cura "Mater Dei" S.p.a, con sede in Roma, Via Bertoloni, 34-, per prestazioni libero professionali, in regime di ricovero ed ambulatoriale, con il Dr. Amir Kol, Direttore della UOC "Cardiologia" presso il Polo Ospedaliero Unificato - Rieti-Amatrice;

DI PRECISARE che ad oggi sono in corso iniziative per garantire il rispetto degli obblighi di informatizzazione previsti dalla vigente normativa al fine di superare le criticità tecniche ed operative riscontrate con il sistema RECUP in merito alla gestione della Attività Libero Professionale Intramoenia "allargata che, come esplicitate nell'art. 23 del Regolamento sulla Libera Professione vigente, adottato con deliberazione 864/2015, prevede che la prenotazione venga effettuata attraverso un sistema di collegamento via WEB ai server aziendali e comunque con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso


#### IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che :

- Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n. 20\1994 e ss.mm.ii. , assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, L. 165\2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1, L. n. 241\1990 , come modificato dalla L. n. 15\2005. Il Dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L n.20\1994 e ss.mm.ii.;
- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

#### DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R: 45/96.

  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 11 APR. 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 11 APR. 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale  
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 11 APR. 2019

Rieti li 11 APR. 2019

IL FUNZIONARIO



# CONVENZIONE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI CARDIOLOGIA

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in via del Terminillo 42– Rieti, Partita IVA 00821180577, in persona del legale rappresentante Dr.ssa D'Innocenzo Marinella, Direttore Generale dell'Azienda, nata a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

E

la Casa di Cura Mater Dei S.p.A. (di seguito denominata Casa di Cura), con sede legale in Via Antonio Bertoloni, 34 cap. 00197 Roma, P.I: 01847211008, C.F.07710030581 in persona del Rappresentante Legale, Dr. Andrea De Angelis, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Casa di Cura.

## PREMESSO CHE

- l'Azienda prevede, nel rispetto della normativa nazionale, delle Linee Guida Regionali e della regolamentazione aziendale ("*Regolamento Libera Professione Intramuraria Dirigenza Medica Veterinaria e Sanitaria*" approvato con deliberazione 864\2015) lo svolgimento dell'attività libero-professionale sia presso strutture dell'Azienda che in strutture private non accreditate, tramite apposita convenzione;
- i Dirigenti sanitari dell'Azienda, sono autorizzati a svolgere attività libero-professionale integrativa dell'attività istituzionale, anche al di fuori delle strutture aziendali quando il Direttore Generale, abbia riscontrato la mancanza di spazi adeguati a seguito dell'attività di ricognizione prevista dal comma 4 dell'art. 1 della Legge 120\2007 e s.m.i.
- la Casa di Cura ha richiesto un rapporto di consulenza con l'Azienda, rappresentando l'esigenza di avvalersi della collaborazione del Dott. Amir Kol Direttore U.O.C. Cardiologia dell'Ospedale S. Camillo De Lellis Rieti-Amatrice;
- che le prestazioni in ALPI oggetto del presente accordo saranno esercitate dal Dirigente Medico, al di fuori dell'impegno orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente;
- che la Casa di Cura dichiara con il presente atto di disporre di spazi, servizi ed attrezzature adeguate allo svolgimento dell'ALPI nelle specialità praticate dal professionista dell'Azienda;
- la Casa di Cura garantisce con il presente atto che la struttura è conforme alle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza, comprese quelle relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la Casa di Cura dichiara con il presente atto di possedere i requisiti normativo ed igienico sanitari strutturali, organizzativi e tecnici;
- la Casa di Cura, con il presente atto convenzionale, dichiara di non essere accreditata con il SSN e di essere titolare della autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per l'area, rilasciata dalla Regione Lazio;
- la presente convenzione con l'Azienda non costituisce accreditamento e per il periodo in vigore, non consentirà alla Casa di Cura l'accreditamento anche parziale;

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene quanto segue:

## ARTICOLO 1

L'Azienda Sanitaria di Rieti e la Casa di Cura costituiscono con il presente atto un rapporto di collaborazione avente per oggetto le prestazioni professionali nella branca di Cardiologia di cui all'elenco allegato, parte integrante della presente convenzione.

## ARTICOLO 2

Il Dott. Amir Koll svolgerà tale attività al di fuori dell'impegno orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di insorgenza di eventi non programmabili, le necessità dell'Azienda saranno prevalenti, anche se ostative, all'esecuzione dell'attività di cui alla presente convenzione.

## ARTICOLO 3

Gli importi e le percentuali stabilite per le prestazioni, oggetto della convenzione, sono riportate nell'allegato 1, parte integrante della stessa.

#### **ARTICOLO 4**

Come previsto dall'art. 23 del vigente Regolamento aziendale sulla Libera Professione, adottato con deliberazione 864/2015, la prenotazione delle prestazioni avverrà attraverso un sistema di collegamento via WEB ai server aziendali e comunque con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento.

La Casa di Cura incasserà l'intero importo relativo alla prestazione professionale resa, rilasciando al paziente apposita fattura, inoltre:

a) La Casa di Cura mensilmente dovrà trasmettere all'Azienda una distinta riepilogativa, delle prestazioni da quest'ultima effettuate nel mese di riferimento presso la Casa di Cura nella quale dovranno essere specificati:

- nominativo del paziente e codice fiscale;
- data della prestazione;
- tipo di prestazione resa;
- importo complessivo fatturato ed incassato dalla Casa di Cura;
- quota spettante al dott. Amir Kol,
- per quanto concerne le prestazioni che prevedano tariffe differenziate a seconda delle convenzioni in atto con Compagnie assicurative/Fondi e Casse, l'importo della prestazione e relativa quota riconosciuta al professionista sarà stabilita nell'elenco allegato alla convenzione.

b) Contestualmente la Casa di Cura provvederà a richiedere all'Azienda l'emissione della fattura il cui pagamento verrà effettuato dalla stesa, con cadenza mensile, non oltre i 30 gg dal ricevimento della fattura da parte dell'Azienda, mediante bonifico sul C/C

c) L'Azienda, acquisita comunicazione dell'avvenuto versamento, provvederà a ripartire il corrispettivo, secondo le modalità riportate nel vigente regolamento aziendale ALPI, inserendo nelle competenze stipendiali del Dott. Amir Kol gli importi dovuti per le prestazioni individualmente eseguite presso la Casa di Cura per proprio conto.

#### **ARTICOLO 5**

L'Azienda dichiara di avere sottoscritto una polizza assicurativa relativamente ai sinistri RCT/RCO e che il Dott. Amir Kol in virtù di detta polizza, in qualità di Dirigente Medico dipendente, risulta "coperto" per responsabilità professionale dall'Azienda – così come previsto per tutto il personale dipendente - nello svolgimento della propria attività istituzionale e nello svolgimento dell'attività libero professionale debitamente autorizzata, salvo per i casi di dolo o colpa grave, profili per i quali il medico può attivare autonomamente la copertura assicurativa.

#### **ARTICOLO 6**

La Casa di Cura s'impegna a sollevare l'Azienda ed il sanitario in parola da ogni responsabilità in relazione a disservizi o danni arrecati agli assistiti, derivanti o causati dalle strutture, dalle apparecchiature o dal personale della Casa di Cura stessa.

#### **ARTICOLO 7**

La presente convenzione ha validità di un anno a far data dall'esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell'Azienda, fatta salva l'entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari incompatibili nonché la facoltà reciproca di recedere anticipatamente dall'accordo, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante raccomandata a/r, inviata tre mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente rese dal Dott. Amir Kol alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso le Parti rinunciano sin da ora ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

#### **ARTICOLO 8**

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento

al rapporto oggetto della presente convenzione, l'Asl di Rieti accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 1), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Asl di Rieti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto all'attività oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento della Convenzione e nella fase preliminare saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata della citata Convenzione. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione della Convenzione che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

La Casa di Cura provvederà a nominare il Dr. Amir Koll persona autorizzata al trattamento dei dati personali con riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti che assisterà presso la Casa di Cura medesima.

#### **ARTICOLO 9**

La Casa di Cura Mater Dei ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal D.lgs. 231/01. Tale modello è comprensivo di un codice etico comportamentale che risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento. Il modello di organizzazione, gestione e controllo con il relativo codice etico comportamentale sono consultabili all'indirizzo internet [www.materdei.it](http://www.materdei.it).

L'Azienda potrà prendere visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché dei suoi allegati, ad aderire ai principi del succitato Modello, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. La casa di Cura Mater Dei ha istituito un organismo di vigilanza (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento del modello ed al quale vanno segnalati eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel codice etico comportamentale. I contatti dell'OdV sono disponibili sul sito internet della casa di Cura.

#### **ARTICOLO 10**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, alla interpretazione, alla esecuzione, al recesso e alla risoluzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Rieti.

#### **ARTICOLO 11**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti li,

Casa di Cura Mater Dei S.p.A.  
L'Amministratore Unico  
**Dr. Andrea De Angelis**

Azienda Sanitari di Rieti  
Il Direttore Generale  
**Dr.ssa Marinella D'Innocenzo**

**TARIFE DELLA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA  
NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI CARDIOLOGIA**

*Tariffe Per Pazienti Solventi*

- Pacchetto 1 Comprensivo Di Visita+Ecg+Ecocardiogramma € 200  
(Visita 110, Ecg 25, Eco 65)
- Pacchetto 2 Comprensivo di Visita+Ecg+Ecocardiogramma+Controllo Pace-Maker  
O Defibrillatore € 250  
(Visita 110, Ecg 25, Ecocardiogramma 65, Controllo Pace-Maker O Defibrillatore  
50)

*Tariffe Per Pazienti Assicurati*

- Secondo Tabellari Assicurativi

Competenze del Professionista per le visite

- 80% per Pazienti propri
- 50% per pazienti inviati dalla struttura

Ricoveri e Procedure Interventistiche (Intera Equipe)

*Tariffe Per Pazienti Solventi*

- Ecocardiogramma Transesofageo: € 500
- Cardioversione Elettrica: € 1.500
- Impianto Di Loop Recorder: € 2.000
- Espianto Di Loop Recorder: € 1.500
- Impianto Di Pacemaker Monocamerale: € 3.500
- Impianto Di Pacemaker Bicamerale: € 4.000
- Sostituzione Di Pacemaker: € 2.500
- Impianto Di Defibrillatore Mono: € 4.500
- Impianto Di Defibrillatore Bicamerale: € 5.000
- Impianto Di Defibrillatore Biventricolare: € 6.000
- Impianto Di Defibrillatore Sottocutaneo: € 6.000
- Sostituzione Di Defibrillatore: € 3.500
- Giornata Di Ricovero: € 500